



Polizia Ferroviaria

anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza

Riportiamo il testo della lettera inviata, lo scorso 31 ottobre, all'Ufficio Relazioni Sindacali

La vigente convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. ed il Gruppo FS Italiane, prevede l'adeguamento e la corresponsione delle indennità, interamente soggette a regime forfettario, combinate alle scorte a lunga percorrenza diurne e notturne.

L'accordo prevede che ai colleghi impiegati in suddetti servizi debba essere garantito un anticipo pari all'85% della somma spettante, nella quale essendo onnicomprensiva, è da includere anche gli oneri relativi al vitto e all'alloggio.

Per assolvere al richiamato onere contrattuale, è stato istituito e accreditato alle Prefetture, un apposito Capitolo di spesa destinato esclusivamente agli anticipi forfettari per le scorte a lunga percorrenza e euronight, man mano reintegrato all'esito della contabilizzazione dei servizi per consentire di effettuare materialmente gli anticipi in argomento.

A tale scopo, il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria, con la circolare diretta a tutti i Dirigenti dei Compartimenti Polizia Ferroviaria - 300.B/AA.GG./MS.T/14 datata 28 giugno 2017, ha raccomandato di concludere tempestivamente le procedure di contabilizzazione delle "missioni" in parola, proprio per consentire il reintegro del fondo scorte secondo il meccanismo descritto.

Nonostante ciò, alcuni Compartimenti sembrano assai distanti dal rispettare le citate prescrizioni dettate dal Direttore del Servizio Polizia Ferrovia, giacché ai colleghi comandati di servizio di scorta a bordo dei treni ritenuti ad alto profilo di criticità, da qualche tempo, non viene più corrisposto l'anticipo dovuto.

Costatata l'inosservanza da parte dell'Amministrazione sia della convenzione sottoscritta con il Gruppo Ferrovie Italiane, sia delle raccomandazioni del Direttore del Servizio, si chiede di specificare il modo in cui, gli operatori della Polizia Ferroviaria, non percependo i previsti anticipi, dovranno soddisfare le esigenze del vitto e dell'alloggio connesse alle scorte dei treni.

Allo stesso tempo, si chiede di conoscere se la questione che ci oggi impegna sia da attribuire alle problematiche già segnalate da questa Segreteria Nazionale, riguardante la difficoltà di gestione delle indennità tipiche della Specialità della Polizia Ferroviaria, scaturente dalla caotica elaborazione dei dati con il sistema "COMETA".

Nel sollecitare il riscontro alla nota riguardante le discrasie generate dal sistema "COMETA" e premesso che i colleghi, come appare ovvio, non sono nelle condizioni di poter finanziare con risorse personali gli anticipi relativi al vitto e l'alloggio per i servizi resi a favore delle Società per Azioni che compongono il Gruppo Ferrovie Italiane, si resta in attesa di un cortese, urgente chiarimento.

Nuove assunzioni per il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico

E' stato emanato il previsto e apposito DPCM con il quale si autorizza, per l'anno 2018, l'assunzione straordinaria, a tempo indeterminato, di unità di personale nelle forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzando le risorse già stanziato per le assunzioni relativamente all'anno 2018, derivanti dai risparmi conseguenti alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2017.

Ricordiamo che, in data 8 novembre 2018, saranno avviati alla frequenza del 204° corso di formazione nella Polizia di Stato n.459 idonei non vincitori e n.30 ricorrenti, per un totale di 489 Allievi Agenti della fascia di voto 09,625 del concorso pubblico a 1.148 posti da Agente della Polizia di Stato.

A seguito, invece, delle nuove assunzioni autorizzate, con lo scorrimento della graduatoria del citato concorso per Agente, dovrebbero essere convocati, per sostenere le prove psico-fisiche ed attitudinali, gli idonei con la votazione a partire da 09,50 fino a 09,375 compresa.

Riportiamo di seguito la tabella relativa alle assunzioni previste per la Polizia di Stato.

ASSUNZIONI ANNO 2018 - CESSAZIONI 2017 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)										
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Treatmento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2017 e conseguente budget anno 2018 (100% cess.2017)	Oneri assunzioni anticipazioni 169 unità di allievi agenti già assunte dal 1.01.2018 effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2,lett.c) D.L.n.148/2017	Residuo budget disponibile anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017)	Unità cessate anno 2017 e conseguenti unità assunibili (100% cess.2017)	Unità assunte a titolo di anticipazione ai sensi dell'art.7 comma 2,lett.c) D.L.n.148/2017	Residuo unità assunibili anno 2018 (al netto delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 2, lett.c) D.L.n.148/2017)
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	Commissari (decorrenza 1 settembre 2018)	80	€ 68.640,00	€ 5.491.200,00						
	Medico (decorrenza 1 settembre 2018)	16	€ 68.640,00	€ 1.098.240,00						
	Medico veterinario (decorrenza 1 settembre 2018)	5	€ 68.640,00	€ 343.200,00						
	Direttore Tecnico (decorrenza 1 settembre 2018)	105	€ 68.640,00	€ 7.207.200,00						
	Ispettore (decorrenza 1 dicembre 2018)	640	€ 53.900,00	€ 34.496.000,00						
	Ispettore capo tecnico orchestrale (decorrenza 1 giugno 2018)	5	€ 56.450,00	€ 282.250,00						
	Allievo Agente G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 giugno 2018)	50	€ 42.280,00	€ 2.114.000,00						
	esuberanti art.3 comma 2 D.lgs 95/2017									
	Allievo Agente (decorrenza 1 giugno 2018)	921	€ 42.280,00	€ 38.939.880,00						
	esuberanti art.3 comma 2 D.lgs 95/2017									
		1822		€ 89.971.970,00	€ 116.201.080,00	€ 7.145.320,00	€ 109.055.760,00	1.991	169	1822

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro dell'Interno Matteo Salvini lo scorso 16 ottobre.

Pregiatissimo Signor Ministro,

vogliamo anzitutto ringraziarLa per la posizione chiara e netta espressa contro ogni ipotesi di chiusura degli uffici territoriali della Polizia di Stato. Nel prendere atto con soddisfazione di un orientamento espresso al più alto livello politico, ci impegniamo a fornire tutto il nostro sostegno al riguardo, nel convincimento che i Commissariati e gli uffici della Specialità siano i front office della sicurezza, elementi indispensabili a simboleggiare la presenza dello stato nei territori, a garanzia e tutela delle libertà civili e della democrazia.

E tra le articolazioni di alta specializzazione della nostra Amministrazione quella che, a nostro sommo avviso, più di altre ha contribuito ad accrescere non solo questo convincimento ma anche la lotta e il contrasto alla criminalità organizzata, di sicuro va annoverata la D.I.A., una struttura che ha svolto un'accurata regia e un efficace coordinamento di tutti gli uffici investigativi nelle complesse e delicate fasi delle investigazioni.

Premesso ciò, non nascondiamo il nostro stupore per il fatto che, sempre più frequentemente, personalità, anche di alto livello, appartenenti al mondo delle pubbliche istituzioni, intervengano, sulla stampa e mass media in genere, a sostenere la tesi della soppressione della D.I.A., sulla base di una presunta e sopraggiunta inutilità della stessa.

Probabilmente, alcuni non hanno contezza del ruolo e delle professionalità che operano all'interno di questo organismo, mentre altri sono probabilmente condizionati da qualche difficoltà operativa, magari emersa a livello territoriale per criticità squisitamente locale.

Sappiamo bene come la critica sia il sale della democrazia e come tutti possano sentirsi in diritto di esprimere il proprio punto di vista anche sulla funzionalità e utilità degli apparati dello Stato.

Tuttavia, atteso il ruolo di grande impegno da Ella assunto, in termini di progettazione, innovazione e ammodernamento delle strutture deputate a garantire la sicurezza e la lotta alle mafie, riteniamo necessario un chiarimento inequivocabile rispetto a voci che provocano disorientamento e mancanza di serenità, elemento fondamentale in queste attività, e contraddicono la conclamata esigenza di non depotenziare le strutture e gli strumenti di contrasto alle mafie e alla corruzione, nella consapevolezza che si tratti di una battaglia che non può essere opera di navigatori solitari.

Per questa ragione Le chiediamo di rendere nota, in forma chiara ed inequivocabile, la volontà della maggioranza di Governo rispetto all'esigenza di mantenere l'operatività della D.I.A. a livello centrale e territoriale, sciogliendo, una volta per tutte, riserve e incertezze sulla paventata soppressione dell'organismo o della chiusura delle sue articolazioni territoriali.

Si tratta non solo di un segnale importante nei confronti della criminalità organizzata ma anche di atto necessario a rinnovare l'impegno e consolidare la fiducia dei tanti operatori appartenenti alle varie Forze di Polizia che da anni lavorano fianco a fianco nella D.I.A., convinti di fornire un indiscutibile apporto alla libertà e alla dignità delle persone e alla loro speranza di giustizia.

Confidando nella Sua sensibilità e capacità di ascolto, nell'attesa di un cortese riscontro, Le invio cordialissimi e deferenti saluti.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.sulp.it

Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo

Con la circolare numero 4018 del 29 ottobre 2018 l'Inps ha diramato istruzioni in merito al "cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo".

In particolare, l'articolo 10 del D.Lgs 503/1992, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono

tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.

Con l'emissione della circolare numero 4018 del 29 ottobre 2018, l'INPS individua i pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.

Sono da considerarsi soggetti esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (vedi circolare Inps numero 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità l'Istituto ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001).

Tutti i pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 2 della circolare Inps 4018 del 29 ottobre 2018 - soggetti esclusi - sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 entro il 31 ottobre 2018, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Vi sono poi alcune situazioni particolari che l'INPS richiama espressamente con la circolare in commento:

- 1) l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2017 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.524,57 euro;
- 2) l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione;
- 3) il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati;
- 4) le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B). Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i residenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1);
- 5) sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- 6) a norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Il contribuente pensionato, una volta autenticatosi con PIN dispositivo sul sito www.inps.it, può accedere all'elenco "Tutti i servizi" e selezionare la voce "Dichiarazione Reddittuale – Red Semplificato" (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2018 (dichiarazione redditi per l'anno 2017).

I contribuenti muniti di PIN dispositivo potranno rendere la dichiarazione reddittuale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Il Contact Center Multicanale fornisce inoltre assistenza agli utenti che intendano compilare la dichiarazione in autonomia attraverso il servizio disponibile sul portale istituzionale www.inps.it.

Detrazioni relative alle spese sanitarie

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato una guida che focalizza l'attenzione sulla categoria "spese sanitarie", evidenziandone le diverse tipologie da riportare nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Pf). Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

Non v'è dubbio che tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. L'Agencia delle Entrate nella sua guida alle detrazioni non manca di evidenziare come i recenti dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2018 facciano emergere circa 720 milioni di spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d'imposta 2017 e comunicati all'Agencia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali.

Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall'Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

In alcune situazioni, invece della detrazione dall'imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. Nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l'Agencia delle Entrate aveva fornito istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. Con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Agencia ha poi aggiornato queste informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel 2017.

La guida dell'Agencia delle entrate specifica per ciascuna spesa tutti i documenti da esibire all'intermediario che predispose e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell'Agencia. La stessa è disponibile in formato pdf sul sito dell'Agencia delle entrate.

204° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. Avvio del corso

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il prossimo 8 novembre prenderà avvio il 204° Corso di formazione per allievi agenti articolato in otto mesi residenziali dall'8 novembre 2018 al 7 luglio 2019 e in quattro mesi di applicazione pratica presso gli Uffici/Reparti di assegnazione dall'8 luglio 2019 al 7 novembre 2019.

Al corso è prevista la partecipazione complessiva di 491 suddivisi:

- | | |
|---|-------------|
| - Scuola Allievi Agenti Alessandria | 190 allievi |
| - Scuola Allievi Agenti Peschiera del Garda | 75 allievi |
| - C.A.P.S. Cesena | 136 allievi |
| - Scuola Controllo Territorio Pescara | 90 allievi |

L'art. 6 bis del D.P.R. 335/82 prevede l'articolazione del corso, della durata complessiva di dodici mesi, in due semestri: il primo finalizzato alla nomina ad agente in prova con l'acquisizione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria ed il secondo, suddiviso in due fasi finalizzate, rispettivamente, al completamento della formazione presso le Scuole e allo svolgimento del periodo di applicazione pratica presso gli Uffici/Reparti di assegnazione.

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in corso di perfezionamento, oltre alla durata dei citati periodi di formazione e di applicazione pratica, vengono altresì definite, le modalità di svolgimento del corso e degli esami, nonché determinati i criteri di attribuzione del giudizio di idoneità e di redazione della graduatoria finale.



Lunedì 5 Novembre

ore 15.30 – visita guidata al Gabinetto Regionale Polizia Scientifica

ore 17.30 – presentazione dei Finalisti libreria Coop Zanichelli, Piazza Galvani, 1/H Bologna

Martedì 6 Novembre

ore 8.00 “Devianze e dipendenze nel complesso mondo degli adolescenti nell’era digitale”

Workshop formativo – Giornalisti, Avvocati, Forze dell’Ordine, Cittadinanza

Palazzo Dè Toschi – Piazza Minghetti, 4 Bologna

Modera: Luca Boccaletti, Giornalista

Relazioni

Matteo Lancini, Psicologo e psicoterapeuta, Docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano Bicocca

Silvia Marzocchi, Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna

Giovanni Rossi, Presidente Ordine Giornalisti Emilia Romagna

Stefania Crema, Ispettore Polizia Municipale Corpo Intercomunale “Terre d’acqua”

Elisabetta Gualmini, Vice Presidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia Romagna

Conclusioni

Felice Romano, Segretario Generale Nazionale SIULP

Interverrà

Matteo Piantedosi, Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno

I Finalisti: Gian Mauro COSTA - Romano DE MARCO - Eugenio GIUDICI

Informazioni, locandina e programma sul sito www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 46/2018 del 3 Novembre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati